

**LEGGE 17 Aprile 1957, n. 278**

*GU n. 117 del 08-05-1957*

LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA  
HANNO APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

**Art. 1**

ALL'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI PROPRIETÀ  
COLLETTIVA DELLA GENERALITÀ DEI CITTADINI ABITANTI  
NEL TERRITORIO FRAZIONALE  
PROVEDE UN COMITATO DI CINQUE MEMBRI ELETTI, NEL  
PROPRIO SENSO, DALLA GENERALITÀ DEI CITTADINI  
RESIDENTI NELLA FRAZIONE ED  
ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI.

IL COMITATO DURA IN CARICA QUATTRO ANNI.

**Art. 2**

PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO DI CUI ALLA  
PRESENTE LEGGE, IL PREFETTO, SENTITI LA GIUNTA  
PROVINCIALE AMMINISTRATIVA E IL  
COMMISSARIO REGIONALE PER GLI USI CIVICI, CONVOCA,  
CON PROPRIO DECRETO, GLI ELETTORI DI CUI ALL'ART. 1.

OGNI ELETTORE VOTA PER QUATTRO CANDIDATI.

CON LO STESSO DECRETO, IL PREFETTO FISSA LE NORME  
PROCEDURALI RELATIVE ALLA FORMAZIONE DELLE LISTE,  
MEDIANTE STRALCIO DA QUELLE  
ELETTORALI DEL COMUNE, ALLA COMPOSIZIONE DEL  
SEGGIO, ALLA MANIFESTAZIONE SEGRETA DEL VOTO, ED  
ALLE OPERAZIONI PUBBLICHE DI

SCRUTINIO, NONCHÉ OGNI ALTRA NORMA ATTA, IN GENERE,  
AD ASSICURARE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE  
ELEZIONI, OSSERVANDO IN QUANTO  
APPLICABILI, LE NORME RELATIVE ALLE ELEZIONI DEI  
CONSIGLI COMUNALI NEI COMUNI FINO A 10.000 ABITANTI.

**Art. 3**

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO PROCLAMA GLI ELETTI. LA  
PROCLAMAZIONE È FATTA DAL PRESIDENTE DELLA I  
SEZIONE, QUANDO SONO COSTITUITE  
DUE O PIÙ SEZIONI.

SONO ELETTI I CANDIDATI CHE HANNO RIPORTATO IL  
MAGGIOR NUMERO DI VOTI ED, A PARITÀ DI VOTI, IL  
MAGGIORE DI ETÀ.

**Art. 4**

IL SINDACO PUBBLICA I RISULTATI DELLA ELEZIONE PER GLI  
OTTO GIORNI SUCCESSIVI A QUELLO DELLA  
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, E  
NEL CONTEMPO LI NOTIFICA AGLI STESSI, DANDONE  
COMUNICAZIONE AL PREFETTO DELLA PROVINCIA.

ENTRO TRENTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI  
ELETTI, GLI ELETTORI E IL CONSIGLIO COMUNALE POSSONO  
PROPORRE RICORSO ALLA GIUNTA  
PROVINCIALE AMMINISTRATIVA IN SEDE GIURISDIZIONALE  
AVVERSO LE OPERAZIONI E I RISULTATI ELETTORALI, E PER  
MOTIVI DI INELEGGIBILITÀ.  
IL RICORSO DEVE ESSERE PRESENTATO E NOTIFICATO A  
NORMA DEGLI ARTICOLI 74 E 75 DEL TESTO UNICO 5 APRILE

1951, N. 203, MODIFICATI  
DALL'ART. 43 DELLA LEGGE 23 MARZO 1956, N. 136.

IL SINDACO CONVOCA GLI ELETTI ENTRO TRENTA GIORNI  
DELLA PROCLAMAZIONE PER LA ELEZIONE, TRA DI ESSI ED A  
SCRUTINIO SEGRETO,  
DEL PRESIDENTE DEL COMITATO. L'ELEZIONE SI EFFETTUA A  
MAGGIORANZA RELATIVA; IN CASO DI PARITÀ DI VOTI È  
ELETTO IL PIÙ ANZIANO  
DI ETÀ.

#### **Art. 5**

È ABROGATO IL TERZO COMMA DELL'ART. 84 DEL TESTO  
UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE,  
APPROVATO CON REGIO DECRETO 3 MARZO  
1934, N. 383.

LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO,  
SARÀ INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E  
DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA  
ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI  
OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO  
STATO.

DATA A ROMA, ADDÌ 17 APRILE 1957  
GRONCHI  
SEGNI - TAMBRONI -  
COLOMBO  
VISTO, IL GUARDASIGILLI: MORO